



Il Prefetto della provincia di Parma

VISTO il proprio decreto n. 0022588 in data 6 aprile 2022, con il quale sono stati individuati i tratti delle strade extraurbane secondarie e delle strade urbane di scorrimento di questa provincia (rispettivamente, di tipo “C” e “D”, secondo la classificazione di cui all’articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285) dove, non essendo possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati, è consentito l’impiego di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui, in particolare, agli articoli 142 (*Limiti di velocità*) e 148 (*Sorpasso*) del codice della strada, anche senza l’intervento degli operatori e con legittima contestazione differita delle violazioni stesse;

VISTA l’istanza presentata con nota n. 0013584 del 25 novembre 2022 dal Comando di Polizia Locale dell’Unione montana Appennino Parma est – Polizia Municipale della Val Parma, riguardante l’individuazione di tratti di strada della S.S. 665 “Massese” - in località Cascinapiano, nel territorio comunale di Langhirano (PR), in entrambi i sensi di marcia - connotati da elevato tasso di incidentalità e dalla difficoltà di procedere con gli ordinari moduli di controllo alla contestazione immediata delle violazioni delle suddette norme del codice della strada (in particolare, l’articolo 142), in virtù delle condizioni strutturali, piano-altimetriche e di circolazione, nonché delle caratteristiche stesse del traffico che vi si svolge, che registra ingenti flussi quotidiani soprattutto di mezzi pesanti;

ESAMINATE le risultanze dell’istruttoria avviata da questa Prefettura con nota n. 0005923 del 27 gennaio 2023 e preso atto, in particolare, del parere favorevole dell’ente proprietario della strada e degli elementi tecnici forniti dalla Sezione di Polizia Stradale di Parma;

ATTESO che l’Osservatorio provinciale per il monitoraggio degli incidenti stradali dipendenti dall’eccesso di velocità, all’esito della riunione svoltasi in Prefettura il 26 maggio 2023, ha espresso parere favorevole all’ipotesi di limitare, nell’immediato, l’installazione di un dispositivo di rilevazione della velocità istantanea nella sola direzione nord (Langhirano-Parma) del tratto della S.S. 665 oggetto della richiesta in argomento, dove non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati ed in quanto connotato da maggior volumi di traffico e, quindi, considerato più pericoloso, per le caratteristiche piano-altimetriche e per il numero di sinistri registrato nell’ultimo quinquennio;

RITENUTO di dover integrare, conseguentemente, il proprio decreto n. 0022588 in data 6 aprile 2022, in premessa citato, prevedendo che, nel tratto di strada sopra specificato, alla chilometrica indicata dall’Amministrazione richiedente, sia consentita la collocazione e l’uso di dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’art. 142 del codice della strada, come da istanza;

VISTO il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni e integrazioni, in particolare, quelle recate dal decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, e dal decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120;

VISTA la “Direttiva per garantire un’azione coordinata delle Forze di polizia per la prevenzione e il contrasto ai comportamenti che sono le principali cause di incidenti stradali”, diramata dal Ministro dell’Interno pro tempore in data 21 luglio 2017, e le allegate istruzioni operative su “Modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo finalizzati al rilevamento delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’art. 142 del decreto legislativo 30 aprile 1982, n. 285 (Nuovo codice della strada)”;



Il Prefetto della provincia di Parma

VISTO il decreto del Ministro dei trasporti 15 agosto 2007, adottato di concerto con il Ministro dell'Interno, recante "Attuazione dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione";

VISTE le circolari del Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza prot. n. 300/A/11310/10/101/3/3/9 del 12 agosto 2010 e n. 300/A/7923/20/101/3/3/9 del 22 ottobre 2020;

DECRETA

1. Nel tratto di strada di seguito specificato, è consentito l'impiego di dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui all'articolo 142 del codice della strada, anche senza l'intervento degli operatori e con legittima contestazione differita delle violazioni stesse:
 - **territorio del Comune di Langhirano, località Cascinapiano: strada extraurbana secondaria denominata "S.S. 665 Massese" in corrispondenza della progressiva chilometrica 18+400 in direzione nord.**
2. A cura dell'Amministrazione richiedente, dovrà essere fornita informazione sulla presenza della predetta postazione di controllo, attraverso la collocazione di idonea segnaletica stradale, la cui distanza dalla postazione stessa dovrà rispettare le disposizioni dettate dal decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 (Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada) e dal citato decreto del Ministro dei trasporti 15 agosto 2007.
3. Il presente provvedimento integra il contenuto del proprio decreto n. 0022588 in data 6 aprile 2022. Sono incaricati di darvi esecuzione il Comando di Polizia Locale dell'Unione montana Appennino Parma est – Polizia Municipale della Val Parma e, per la parte di rispettiva, eventuale competenza, gli altri organi di polizia stradale di cui all'articolo 12 del codice della strada.

Parma, data del protocollo

IL PREFETTO
(Garuffi)